

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **211/2020** (ECLI:IT:COST:2020:211)

Giudizio: **GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI**

Presidente: **MORELLI** - Redattore: **AMATO**

Camera di Consiglio del **23/09/2020**; Decisione del **23/09/2020**

Deposito del **09/10/2020**; Pubblicazione in G. U. **14/10/2020**

Norme impugnate: ordinanza n. 195 del 12 - 13 agosto 2020.

Massime: **42931**

Atti decisi: **confl. pot. amm. 7/2020**

Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce: 2020/195

ORDINANZA N. 211

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Mario Rosario MORELLI; Giudici : Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 195 del 12-13 agosto 2020.

Udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2020 il Giudice relatore Giuliano Amato;

deliberato nella camera di consiglio del 23 settembre 2020.

Considerato che nell'ordinanza n. 195 del 2020, al decimo e undicesimo capoverso del Considerato, è stato fatto riferimento, quanto alle date di svolgimento del referendum, all'intervallo temporale indicato dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), con l'espressa precisazione che questo intervallo è quello modificato dall'art. 81 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ossia quello di cui all'art. 15 della legge n. 352 del 1970;

che, tuttavia, nel decimo capoverso del Considerato il medesimo intervallo è stato indicato richiamando l'art. 34, primo comma, anziché l'art. 15, primo comma, della legge n. 352 del 1970.

Ravvisata la necessità di correggere tale errore materiale.

Visto l'art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che, nel decimo capoverso del Considerato dell'ordinanza n. 195 del 2020, le parole «dall'art. 34, primo comma,» siano sostituite dalle parole «dall'art. 15, primo comma,».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.